



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 del 30-12-2022

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021

L'anno **duemilaventidue** e questo giorno **trenta** del mese di **Dicembre**, alle ore **09:37** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.

	Presente	Assente
BIONDI ANDREA	X	
BARGIACCHI FRANCESCA	X	
TONINI DANIELE	X	
ROSSETTI SILVIA	X	
QUERCI GIULIO	X da remoto	
ROSSINI SERENA		X
ULIVIERI STEFANIA	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X da remoto	
FERRINI FABIO	X da remoto	
SIGNORI GIACOMO	X	
MAULE ANDREA	X	
SCAPIN PATRIZIA		X
IACOMELLI ELISABETTA	X da remoto	

PRESENTI	N. 11
ASSENTI	N. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa FUGAZZOTTO VIVIANA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI

TRIBUTI

N° 2022/76

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021

Sindaco: "lascio la parola all'assessore al bilancio, Stefania Ulivieri. Si tratta della revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20, decreto legislativo 19 8 2016 numero 175. e seguenti ricognizione partecipazioni possedute al 31 12 2021, che poi il punto e ci obbliga a questo Consiglio comunale da fare entro il 31/12 di ogni anno attivo il microfono all'Assessore Ulivieri".

Assessore Ulivieri: " entro il 31 12 di ogni anno va approvata la revisione periodica delle partecipate alla data dell'anno precedente, quindi si approva al 31/12/2021. Allora, in base al decreto legislativo i Comuni, cioè gli enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni sia dirette che indirette, che non abbiano un fine istituzionale. Quindi tutti gli anni c'è l'obbligo di fare la revisione alla luce di quanto emerso nell'anno precedente. Allora dalla relazione allegata alla proposta di delibera fondamentalmente, la situazione al 31/12/2021 non è modificata rispetto alla situazione del 2017, quando fu fatta la ricognizione straordinaria delle partecipazioni. Si propone il mantenimento delle partecipazioni in Acquedotto del Fiora che hanno partecipazione dell'1,16% e a partecipazione mista pubblica privata, dell'edilizia provinciale grossetana (EPG) ovvero la gestione dell'edilizia abitativa del 3,14%, a partecipazione pubblica e di NetSpring S.r.l. per l'1% e di Far Maremma per 3,79%, per quanto riguarda COSECA S.r.l. in liquidazione, a totale partecipazione pubblica, dove il Comune di Gavorrano ha una partecipazione dell'8,58%, si propone un mantenimento, però in attesa di conclusione della procedura di liquidazione in corso. Per quanto riguarda invece RAMA dove la partecipazione è dello 0,93%, di Grosseto Fiere allo 0,20% di tutte e due a partecipazione mista, diciamo che per tutte e due è stata esperita con esito negativo un'asta pubblica per l'alienazione delle partecipazioni dopo il 2017 che è andata deserta quindi, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 175, è stata chiesta la cessione praticamente in denaro della quota con PEC del Comune del 5 maggio 2021, a cui non è non si è avuto risposta né per RAMA né per Grosseto Fiere. Per quanto riguarda Grosseto Fiere nel corso del 2022, praticamente c'è stata una richiesta di vendita delle azioni in cui a questo momento siamo in attesa della conclusione della fase della vendita, anche perché la pec di richiesta è del 15 novembre 2022, quindi nel 2023 l'obiettivo è di concludere tutte e due le operazioni: Rama e risollecitare la cessione della quota come previsto dall'articolo 24. Per quanto riguarda invece Grosseto fiere concludere la vendita delle partecipazioni."

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) rientrano nella casistica di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte

- da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'art. 20, comma 1, che prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il provvedimento di cui sopra è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede allegate dettagliatamente per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO che con il presente provvedimento vengono, sostanzialmente, confermati gli esiti di cui alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 approvata con atto del C.C. n. 55 del 30/11/2017 così come dal prospetto che segue dando atto che l'Ente, ai fini della presente ricognizione, possiede solo partecipazioni dirette:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Acquedotto del Fiora Spa	00304790538	1,16%	Mantenimento	
COSECA Srl in liquidazione	81000370536	8,58%	Mantenimento	In attesa della conclusione della procedura di liquidazione
Edilizia				

Provinciale Grossetana Spa	01311090532	3,14%	Mantenimento	
Grosseto Fiere S.p.A.	01074240530	0,201%	vendita azioni	In attesa di conclusione della procedura di vendita delle azioni, come da prot. 183777 del 15.11.2022
Net Spring Srl	01206200535	1%	Mantenimento	
RAMA Spa	00081900532	0,93%	Cessione quota	Esperita, con esito negativo, asta pubblica per alienazione della partecipazione detenuta dall'Ente come da determinazione n. 105/2021. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.Lgs 175/2016 è stata chiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione azionaria mediante PEC prot. n. 6655 del 05.05.2021, cui non è mai stato dato riscontro dalla società.
				Con delibera Giunta

FAR Maremma s.c.a.r.l.	01278090533	3,79%	Mantenimento	Regionale n.1243 del 05/12/2016 è stata riconosciuta GAL per il P.S.R. 1420 della Provincia di Grosseto
-----------------------------------	-------------	-------	--------------	---

DATO ATTO che:

- per quanto concerne le società RAMA Spa e Grosseto Fiere S.p.A si è provveduto, come da determinazione n. 105/2021, ad esperire nell'anno 2021, con esiti negativi, aste pubbliche per alienazione delle quote di partecipazione detenute dall'Ente nelle società in questione;
- successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24, c. 5 del D.Lgs 175/2016 è stata chiesta la liquidazione in denaro della quota di partecipazione azionaria dell'Ente relativamente alle società RAMA Spa e Grosseto Fiere S.p.A rispettivamente con PEC prot. n. 6655 del 05.05.2021 e PEC prot. n. 6654 del 05.05.2021;
- occorrerà provvedere ad esperire nell'anno 2023 le procedure per l'attuazione di quanto disposto per la società RAMA Spa;
- per la società Grosseto Fiere S.p.A, sono in fase di attuazione le procedure di vendita delle azioni, come da comunicazione della stessa società prot. n. 183777 del 15.11.2022;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021, secondo le risultanze di cui alle schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
3. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo alla competente struttura del MEF;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto Deliberazione di Consiglio Comunale N. 62 del 30-12-2022

correttivo;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 76/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 14-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEFANIA PEPI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 76/2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19/08/2016, N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021

SERVIZIO: AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 14-12-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
STEFANIA PEPI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Maule, Signori e Iacomelli) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Maule, Signori) espressi dagli 11 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente
BIONDI ANDREA**

**Il Segretario Comunale
FUGAZZOTTO VIVIANA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
